



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI

Settore procedimenti elettorali

Prot. n. 38099 del 3.6.2019

Ai Presidi delle scuole
Ai Direttori dei dipartimenti
Ai Capi Servizio scuola e dipartimenti
Ai Responsabili amministrativi dei dipartimenti

e, p.c. Al Dirigente dell'Area didattica e internazionalizzazione
Al Dirigente dell'Area logistica e promozione
Ai Rappresentanti di studenti, dottorandi,
specializzandi negli organi di governo

Oggetto: Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento e nel consiglio di scuola per il b.a. 2019/2021.

Si fa riferimento alle rappresentanze studentesche in oggetto, ricordando che:

- nel **consiglio di dipartimento** (art. 38 dello Statuto) deve essere eletto un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei docenti, un rappresentante dei dottorandi e un rappresentante degli specializzandi, ove presenti. I rappresentanti degli studenti sono eletti, al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio attribuiti al dipartimento; il rappresentante dei dottorandi e il rappresentante degli specializzandi devono essere eletti e nominati prima che il Preside indica le elezioni delle medesime rappresentanze nel consiglio della scuola;
- nel **consiglio di scuola** (art. 45 dello Statuto) deve essere eletto un rappresentante degli studenti per ogni dipartimento, anche interscuola (costituendo collegi distinti per ogni dipartimento), nonché un unico rappresentante dei dottorandi e, ove presenti, degli specializzandi; la rappresentanza studentesca non può essere comunque complessivamente inferiore al 15% dei componenti del consiglio. Dovranno, pertanto, essere elette le seguenti rappresentanze:
 - Scuola di Scienze M.F.N.: n. 5 rappresentanti degli studenti (n. 1 per ogni dipartimento, anche interscuola) e n. 1 rappresentante dei dottorandi/specializzandi;
 - Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche: n. 6 rappresentanti degli studenti (n. 1 per ogni dipartimento) e n. 1 rappresentante dei dottorandi/specializzandi;
 - Scuola di Scienze sociali: n. 4 rappresentanti degli studenti (n. 1 per ogni dipartimento) e n. 1 rappresentante dei dottorandi/specializzandi;
 - Scuola di Scienze umanistiche: n. 3 rappresentanti degli studenti (n. 1 per ogni dipartimento) e n. 1 rappresentante dei dottorandi/specializzandi;
 - Scuola Politecnica: n. 5 rappresentanti degli studenti (n. 1 per ogni dipartimento, anche interscuola) e n. 1 rappresentante dei dottorandi/specializzandi.

Si evidenzia che le elezioni in argomento erano regolate da disposizioni del previgente Regolamento generale di Ateneo (RGA) ora non più ricomprese nel testo in vigore, a seguito della decisione di demandare tutte le norme relative ai procedimenti elettorali ad altro regolamento di Ateneo, in fase di predisposizione.

Nelle more della definizione di tale regolamento, si ritiene di rinviare (ai sensi dell'art. 3, comma 1, RGA: "...le procedure elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, sono stabilite dai decreti di indizione e da eventuali disposizioni regolamentari deliberate dal senato accademico ed emanate con decreto del rettore ...") ai decreti di indizione la definizione delle disposizioni elettorali, come segue:

A) Elezioni del rappresentante dei dottorandi e del rappresentante degli specializzandi in consiglio di dipartimento (indette dal Direttore di dipartimento)

Le elezioni sono svolte costituendo collegi distinti.

L'elettorato attivo e passivo spetta, per il rispettivo collegio, a coloro che risultino iscritti, entro il quinto giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la formazione degli elettorati definitivi (*Nota: termine indicato in analogia a quanto previsto per le elezioni telematiche dei rappresentanti degli studenti negli organi di governi di governo e nei CCS*), ai corsi di dottorato di ricerca e ai corsi di specializzazione affidati al dipartimento.

B) Elezioni dei rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento (indette dal Direttore di Dipartimento e svolte contestualmente alle elezioni di cui al punto C)

L'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio (CCS) affidati al dipartimento già eletti e nominati per il b.a. 2019/21.

Qualora il numero degli elettori sia pari o inferiore al numero degli eligendi, non sono indette elezioni e tutti i suddetti elettori sono nominati componenti del consiglio di dipartimento.

C) Elezioni dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi nel consiglio della scuola (indette dal Preside di scuola e svolte contestualmente alle elezioni di cui al punto B)

Collegio elettorale studenti: l'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio affidati ai dipartimenti della scuola, già eletti e nominati per il b.a. 2019/21. L'eleggibilità spetta a tutti gli studenti dei corsi di studio affidati ai dipartimenti della scuola che, alla data del decreto di indizione, siano iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea o laurea magistrale.

Collegio elettorale dottorandi/specializzandi: l'elettorato attivo spetta ai relativi rappresentanti nei consigli dei dipartimenti della scuola, che saranno eletti e nominati per il b.a. 2019/21. L'eleggibilità spetta a tutti gli specializzandi della scuola iscritti alla data del decreto di indizione e spetta ai dottorandi iscritti, alla suddetta data, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di dottorato di ricerca.

Candidature: i decreti di indizione possono prevedere, per tutti i collegi costituiti per il consiglio della scuola, la presentazione di candidature entro un termine stabilito.

Adempimenti in capo ai Direttori di dipartimento (ordine cronologico):

- 1) per le elezioni di cui al punto A:
 - formazione degli elenchi degli elettorati (attivo e passivo), avvalendosi del supporto dell'Area didattica e internazionalizzazione;
 - predisposizione ed emanazione del provvedimento di indizione, prevedendo che le votazioni si svolgano quanto prima e, comunque, entro il mese di giugno p.v.;
 - approvazione degli atti e nomina degli eletti;

- 2) per le elezioni di cui al punto B:
 - formazione degli elenchi degli elettorati (attivo e passivo), tenuto conto del prospetto disponibile al [link https://unige.it/elezioni/documents/2019.05.29MailingliststudentiCCS2019-21XWEB.pdf](https://unige.it/elezioni/documents/2019.05.29MailingliststudentiCCS2019-21XWEB.pdf) (contenente anche il numero di matricola e l'indirizzo *e-mail* degli eletti);
 - predisposizione ed emanazione del provvedimento di indizione, prevedendo che le votazioni siano svolte entro il 30 settembre 2019, negli stessi giorni, orari e seggi individuati d'intesa con il Preside di scuola per lo svolgimento contestuale delle elezioni dei rappresentanti nel consiglio di scuola.

Nel precisare che saranno resi disponibili quanto prima i *fac-similia* necessari (decreto di indizione, verbale di seggio, scheda elettorale, decreto di approvazione degli atti e di nomina degli eletti), si ringrazia le SS.LL. per la collaborazione che vorranno assicurare per il buon esito delle procedure elettorali.

Con i più cordiali saluti.

IL RETTORE